



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 332 DEL 2 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri, V. Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Componente, e dal dott. Umberto Calandrella, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 28

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l'ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Francelino da Silva **MATUZALEM** (gara Napoli-Internazionale del 18/2/01 – C.U. n. 316 del 20/2/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francolino Da Silva Matuzalem, tesserato per la Soc. Napoli, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di lire 3.000.000 per il comportamento tenuto durante la gara Napoli-Internazionale del 18/2/2001, ha proposto reclamo d'urgenza la Soc. Napoli, chiedendo la revoca della squalifica.

A sostegno del gravame, la Soc. Napoli rileva che la prima ammonizione subita dal Matuzalem sarebbe stata frutto di una errata valutazione da parte del direttore di gara; che conseguentemente la sanzione inflitta dal Giudice sportivo sarebbe ingiusta; che la Società “intende protestare in ordine alla ‘immutabilità’ dei canoni istruttori ed ermeneutica della Giustizia sportiva”.

Con decisione del 22/2/2001, la Commissione, considerato che la procedura d'urgenza è inammissibile ex art. 26, n. 9, del C.G.S. nell'ipotesi di sanzioni che comportino la squalifica per una gara ovvero sanzioni minori, ha disposto la trattazione del reclamo con procedura ordinaria in applicazione analogica dei principi generali della conservazione e della conversione degli atti.

In data odierna, la Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Matuzalem è stato espulso per doppia ammonizione per comportamento non regolamentare. Agli organi di disciplina sportiva non è permesso di giudicare le decisioni tecniche-disciplinari assunti dagli ufficiali di gara nel corso della competizione (ad eccezione di errori di persona).

Poiché il Matuzalem venne espulso per doppia ammonizione della stessa indole si applica l'art. 9 n.8 ter che prevede l'automatica squalifica di una gara. Per quanto attiene l'ammenda di lire 3.000.000 rileva la Commissione che in caso di simulazione commessa in area di rigore, secondo il costante orientamento degli Organi di giustizia sportiva, viene inflitta oltre all'ammonizione anche una sanzione pecuniaria in considerazione della particolare condotta.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. REGGINA avverso l'ammenda di L. 3.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Pasquale **FOTI** (gara Internazionale-Reggina del 10/2/01 – C.U. n. 306 del 13/2/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Pasquale Foti, Presidente della Soc. Reggina, la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 con diffida, per il comportamento tenuto in occasione della gara Internazionale-Reggina del 10/2/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che le frasi rivolte all'arbitro sarebbero state espressione del diritto di critica e non avrebbero avuto contenuto irrispettoso o lesivo; in secondo luogo, che la sanzione sarebbe stata inflitta anche in considerazione della esistenza di una recidiva che non sussisterebbe in virtù della limitata gravità dei precedenti. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito l'interessato e il suo difensore, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine del primo tempo, il Presidente della Soc. Reggina si rivolgeva al direttore di gara con la frase "ci state rovinando; perché sempre contro di me?".

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Infatti, la frase rivolta all'arbitro non può essere considerata espressione di un lecito diritto di critica, risolvendosi in una accusa di parzialità.

L'entità della sanzione irrogata dal primo Giudice appare congrua, anche in considerazione della recidiva esattamente contestata.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. REGGINA avverso l'ammenda di L. 50.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Reggina-Perugia del 27/1/01 – C.U. n. 284 del 30/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Reggina la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Reggina-Perugia del 27/1/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che la sanzione sarebbe sproporzionata ai fatti addebitati e, in secondo luogo, che essa sarebbe stata inflitta in considerazione della

esistenza di una recidiva reiterata e specifica che non sussisterebbe in virtù della limitata gravità dei precedenti.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Reggina è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori lanciato due lacrimogeni sul terreno di giuoco, nonché, in due occasioni distinte, due bottiglie di plastica parzialmente piene di acqua ed una decina di monete verso un Assistente, che in un caso veniva colpito alla spalla da una moneta.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano gravi per la pubblica incolumità e per la loro oggettiva pericolosità. Rileva inoltre la Commissione che le sanzioni precedentemente comminate dagli Organi di giustizia sportiva costituiscono certamente la recidiva reiterata specifica contestata dal Giudice Sportivo.

Per quanto attiene alla determinazione della sanzione essa può essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 40.000.000 e di revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. **PISTOIESE** avverso l'ammenda di L. 50.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Empoli del 29/1/01 – C.U. n. 285 del 30/1/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pistoiese la sanzione dell'ammenda di lire 50.000.000 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Pistoiese-Empoli del 29/1/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che i fatti addebitati non sarebbero stati di particolare gravità, in quanto isolati e fortuiti e, in secondo luogo, che essi sarebbero i primi verificatisi nel corso della stagione agonistica, non sussistendo – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice Sportivo - alcuna recidiva specifica reiterata.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Pistoiese è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni vicino alla rete di una porta mentre un Assistente la stava controllando, nonché un petardo esploso con notevole fragore, che provocava lieve stordimento dello stesso Assistente, e per aver colpito, in due occasioni distinte, lo stesso ufficiale di gara ad una gamba con un accendino e ad un braccio con una moneta .

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, l'entità della sanzione può essere ridotta nella misura indicata nel dispositivo, perché nel caso in esame non sussiste la contestata recidiva. I precedenti della Società riguardano infrazioni di tutta altra natura.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere per quanto di ragione il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 30.000.000 e di revocare la diffida; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. **CROTONE** avverso l'ammenda di L. 10.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara ed ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro **CESARETTI**; **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Salvatore **ARONICA**;

avverso l'ammonizione con diffida ed ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Giuseppe **PAPADOPULO** (gara Chievo Verona-Crotone del 18/2/01 – C.U. n. 317 del 20/2/01).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto con riferimento alla gara Chievo-Crotone del 18/2/2001:

- 1) alla Soc. Crotone la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000, per il comportamento tenuto da due persone dello "staff societario";
- 2) al calciatore Alessandro Cesaretti, tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e dell'ammenda di lire 3.000.000;
- 3) al calciatore Salvatore Aronica, tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara;
- 4) all'allenatore Giuseppe Papadopulo, tesserato per la Soc. Crotone, la sanzione dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di lire 3.000.000;

ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione delle sanzioni.

A sostegno del gravame, si eccepisce che il provvedimento del Giudice Sportivo appare affetto da illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare:

- 1) con riferimento al comportamento delle due persone dello "staff societario", si osserva, innanzitutto, che il quarto ufficiale non avrebbe potuto refertare il fatto in quanto accaduto "fuori dal recinto di giuoco" e, in secondo luogo, che, comunque, non vi sarebbe la certezza della appartenenza alla Soc. Crotone delle persone in questione;
- 2) con riferimento al comportamento del calciatore Alessandro Cesaretti, si osserva che le parole ingiuriose sarebbero state pronunciate tra sé e sé al momento dell'uscita dal terreno di giuoco, tanto è vero che esse sono state recepite dal quarto ufficiale, il che varrebbe ad attenuare la gravità della condotta;
- 3) con riferimento al comportamento del calciatore Salvatore Aronica, si osserva che, in primo luogo, esso sarebbe stato posto in essere in una azione di giuoco e, poi, che esso non avrebbe avuto il carattere dell'atto violento;
- 4) con riferimento al comportamento dell'allenatore Giuseppe Papadopulo, si osserva che esso si sarebbe concretizzato nella manifestazione di un dissenso rispetto ad una contestata decisione arbitrale e che, in ogni caso, sarebbe stato sanzionato in modo differente rispetto a casi analoghi.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore dell'interessata, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che:

- 1) al termine del primo tempo, nel corridoio di accesso agli spogliatoi, due persone "non inserite nelle distinte" hanno rivolto parole offensive all'arbitro; alla fine della gara, una di tali persone ha urlato frasi ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara;
- 2) il calciatore Alessandro Cesaretti è stato prima ammonito per proteste e successivamente, nel secondo tempo, espulso perché urlava verso l'arbitro parole volgarmente irrispettose e blasfeme; al momento di abbandonare il terreno di giuoco, urlava nuovamente parole gravemente ingiuriose con riferimento al direttore di gara (infrazione rilevata dal quarto ufficiale);
- 3) il calciatore Salvatore Aronica è stato espulso per aver colpito violentemente un avversario con una gomitata al volto;
- 4) verso la fine della gara, l'allenatore Giuseppe Papadopulo ha protestato più volte verso l'arbitro, pronunciando frasi di contenuto irrispettoso.

Per quanto riguarda la sanzione comminata alla Società, la Commissione rileva che le doglianze prospettate sono fondate. Infatti, dal rapporto dell'assistente dell'arbitro non si evince con certezza che le due persone possono essere annoverate tra i tesserati della Società.

Per quanto attiene, invece, agli altri comportamenti, la Commissione osserva che essi sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo. Infatti:

- 1) il Cesaretti è stato sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara e con l'ammenda di lire 3.000.00. Dal rapporto dell'arbitro è emerso in maniera chiara che il calciatore dapprima è stato ammonito per proteste: e ciò ha comportato, tenuto conto dei precedenti, una giornata di squalifica. Successivamente, è stato espulso per aver rivolto parole ingiuriose e blasfeme al direttore di gara e, quindi, mentre usciva dal terreno di giuoco, urlava nuovamente parole gravemente ingiuriose all'indirizzo dello stesso: per tali condotte sono state comminate altre due giornate di squalifica e l'ammenda.
- 2) L'Aronica è stato sanzionato con la squalifica per due giornate per aver colpito violentemente un avversario con una gomitata al volto in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva.
- 3) Il Papadopulo è stato sanzionato con l'ammenda di lire 3.000.000 che appare congrua sia per il reiterato irrispettoso comportamento tenuto nei confronti dell'arbitro, sia per la sussistenza della contestata recidiva.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di revocare la sanzione dell'ammenda a lire 10.000.000 alla Soc. Crotone; di confermare le altre sanzioni; dispone la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. MILAN: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Coppa Italia Atalanta-Milan del 13/12/00).

Con provvedimento del 15/1/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Milan per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Atalanta-Milan del 13/12/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Milan ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, in primo luogo, richiama l'attenzione sulla oggettiva difficoltà da parte delle Società di controllare il comportamento dei propri sostenitori in trasferta; in secondo luogo, rileva che i fatti addebitati non avrebbe causato alcun danno e sarebbero stati isolati. Conseguentemente, chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione di una minima sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 ed il rappresentante dell'incolpata che ha illustrato i motivi della memoria difensiva.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F. Quest'ultime norme precisano che le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui

propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio e che esse hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato, tra l'altro, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata, per l'esplosione durante la gara, esplosione di due bombe carta di notevole potenza, rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che questa Commissione ha sempre sanzionato in conformità con l'orientamento degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Milan la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000.

Soc. ROMA violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Roma-Juventus del 22/12/00).

Con provvedimento del 15/1/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la la Soc. Roma e la Soc. Juventus per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Roma-Juventus del 22/12/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Juventus ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, per un verso, rileva che i fatti addebitati non avrebbe causato alcun danno e, per l'altro, richiama l'attenzione sulla oggettiva difficoltà da parte delle Società di controllare il comportamento dei propri sostenitori in trasferta. Conseguentemente, chiede l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000 per la Soc. Roma e di lire 20.000.000 per la Soc. Juventus.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F. Quest'ultime norme precisano che le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio e che esse hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato, tra l'altro, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (prima e durante la gara, in più occasioni, lancio di fumogeni, petardi, bottiglie di plastica, nonché pezzi di sedili divelti, senza recare danno alle persone da parte dei sostenitori di ambedue le Società; durante la gara, insulti rivolti ai dirigenti della squadra ospite da parte dei tifosi della Soc. Roma) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Per quanto attiene la determinazione della sanzione deve tenersi conto della oggettiva di lanci e della reiterazione degli stessi.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 25.000.000 alla Soc. Roma e quella di lire 20.000.000 alla Soc. Juventus.

Soc. ATALANTA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. ROMA violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Atalanta-Roma del 7/1/01).

Con provvedimento del 17/1/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Atalanta e la Soc. Roma per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Atalanta-Roma del 7/1/2001.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, le Società non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 30.000.000 per la Soc. Atalanta e di lire 25.000.000 per la Soc. Roma.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2 e 3, delle N.O.I.F. Quest'ultime norme precisano che le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio e che esse hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato, tra l'altro, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori delle incolpate (prima della gara, lancio sul terreno di gioco di tre petardi che causavano un grosso fragore, uno dei quali scoppiava vicino a due operatori, per quelli della Soc. Atalanta; nel corso della gara, esplosione di tre petardi a forte detonazione, due sul terreno di giuoco e uno nel parterre tra la curva e la tribuna centrale, senza causare danni, ma solo disturbo, per quelli della Soc. Roma) rappresenta una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo di sanzionare in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Per quanto attiene la determinazione delle sanzioni alla Soc. Atalanta può riconoscersi la continuazione con gli episodi già sanzionati dal Giudice Sportivo per la stessa gara con l'ammenda di lire 20.000.000 (C.U. n 254 del 9 gennaio 2001) mentre per la Soc. Roma va rilevato che le intemperanze dei sostenitori, pur se gravi, ebbero una limitata portata temporale.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 alla Soc. Atalanta e quella di lire 15.000.000 alla Soc. Roma.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 12 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 FEBBRAIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro